PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 27.02.2019

Circolare 7/2019
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti

Oggetto: spesometro per fatture estere e intracomunitarie.

Come noto, il comma 909 dell'art. 1, Finanziaria 2018, modificando il comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, ha previsto che **dall'1.1.2019** le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti in Italia devono essere **documentate esclusivamente da fatture elettroniche** tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Contestualmente il Legislatore ha abrogato l'art. 21, DL n. 78/2010, che disciplina(va) lo "spesometro", relativamente alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate dall'1.1.2019.

Il citato comma 909 ha inoltre introdotto nel citato art. 1 il **nuovo comma 3-bis** ai sensi del quale:

*"i **soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati** relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi **effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione** del documento comprovante l'operazione".*

Con tale disposizione è quindi introdotto il **nuovo adempimento c.d. "spesometro estero"**.

Il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 27.02.2019 ha modificato il termine per la trasmissione dei dati relativi all'esterometro del mese di gennaio e febbraio 2019 al 30.04.2019.

1. Soggetti interessati allo spesometro estero

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo dell'adempimento in esame, il comma 3-bis sopra riportato fa riferimento ai soggetti passivi di cui al comma 3 e quindi interessa i **soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia**, per i quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura elettronica.

In merito si rammenta che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d), DPR n. 633/72 per soggetto passivo stabilito in Italia si intende *"un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute".*

Soggetti esclusi

Il richiamo ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 comporta altresì che sono **esonerati** dall'obbligo di presentazione dello spesometro estero:

- i soggetti **minimi / forfetari**;
- i produttori **agricoli in regime di esonero** ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- i soggetti che applicano il **regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91** che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito **proventi commerciali non superiori a € 65.000**.

2. Operazioni oggetto della comunicazione

Oggetto di comunicazione sono i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute **verso / da soggetti non stabiliti in Italia**.
In particolare come specificato dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 30.4.2018 vanno comunicate le seguenti informazioni:
• dati identificativi del cedente / prestatore;
• dati identificativi dell'acquirente / committente;
• data del documento comprovante l'operazione;
• data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
• numero del documento, base imponibile, aliquota IVA e imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'applicazione dell'imposta, tipologia ("natura") dell'operazione.
Come previsto per lo spesometro, quindi, la "natura" dell'operazione va indicata, in alternativa all'imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata / esposta l'IVA.

In merito alle modalità di compilazione dei campi relativi alla *"Tipologia documento"* e *"Natura dell'operazione"* vanno utilizzati i medesimi codici previsti per lo spesometro, di seguito riportati.

TIPOLOGIA DOCUMENTO	CODICE
Fattura	***TD01***
Nota di credito	***TD04***
Nota di debito	***TD05***
Fattura semplificata	***TD07***
Nota di credito semplificata	***TD08***
Fattura per acquisto intraUE beni	***TD10***
Fattura per acquisto intraUE servizi	***TD11***
Documento riepilogativo (art. 6, DPR 695/1996)	***TD12***

TIPOLOGIA OPERAZIONE	CODICE
Esclusa ex art. 15, DPR n. 633/72	**N1**
Non soggetta ad IVA	**N2**
Non imponibile (esportazioni, cessioni di beni intraUE)	**N3**
Operazione esente	**N4**
Regime del margine / IVA non esposta (regime speciale beni usati / editoria), comprese le fatture emesse da agenzie di viaggio ex art. 74-ter, DPR n. 633/72	**N5**
Inversione contabile / reverse charge	**N6**
Operazione soggetta a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell'IVA: • vendite a distanza ex art. 41, comma 1, lett. b), DL n. 331/93 se l'ammontare delle cessioni in altro Stato UE ha superato nell'anno precedente o superi nell'anno in corso € 100.000 • prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lett. f), g) e art. 74-sexies, DPR n. 633/72, in caso di adesione al MOSS (*)	**N7**

(*) Se è emessa fattura con l'imposta dello Stato UE di residenza del consumatore finale, nei campi "Aliquota" e "Imposta" va riportato "0" e nel campo "Natura" il codice "N7".

Operazioni escluse

Il comma 3-bis in esame dispone espressamente che l'invio dei dati **non è richiesto** per le operazioni per le quali è stata:

• **emessa bolletta doganale** (importazioni / esportazioni);
• **emessa / ricevuta fattura elettronica**.
In merito a tali operazioni si evidenzia che nel Provvedimento 30.4.2018 l'Agenzia delle Entrate precisa che:
• il contribuente può **scegliere di ricomprendere** le predette operazioni nella comunicazione in esame;
• nella fattura (elettronica) va compilato il campo *"CodiceDestinatario"* con il codice convenzionale *"XXXXXXX"*.

3. Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Si riportano di seguito i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con le FAQ pubblicate sul proprio sito Internet nonché nell'ambito degli incontri di inizio anno.

Acquirenti / committenti non residenti, identificati in Italia (FAQ 27.11.2018 n. 30)	Per le **operazioni effettuate nei confronti dei soggetti "non residenti identificati in Italia"** (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i **soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia** hanno l'obbligo, dall'1.1.2019, di emettere le **fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la "comunicazione dei dati delle fatture"** ai sensi del comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015. Qualora l'operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell'operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest'ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito *"0000000"* nel campo *"Codice Destinatario"* della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.
Fatture a residenti a Livigno e a Campione d'Italia (FAQ 21.12.2018, n. 46)	Ai sensi dell'art. 7, DPR n. 633/1972, Livigno e Campione d'Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Le operazioni svolte con soggetti residenti / stabiliti in tali Comuni si considerano quindi **operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere** (c.d. "esterometro", ex art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015). Tuttavia, poiché tali soggetti sono identificati con un codice fiscale, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia **potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI** indicando il codice destinatario *"0000000"* e fornendo una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d'Italia: in tal modo **non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. "esterometro"**.
Soggetto che trasmette mod. INTRA2	Il soggetto che per le cessioni UE trasmette il relativo mod. Intra **non è esonerato dalla comunicazione dati fatture transfrontaliere** (spesometro estero) ferma restando, in alternativa, la possibilità di trasmettere al SdI la fattura elettronica con *"Codice Destinatario –XXXXXXX"*.
Soggetto che trasmette mod. INTRA1	I dati delle fatture d'acquisto UE **vanno trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere** (spesometro estero).
Dettagliante che utilizza la piattaforma OTELLO per la fatturazione a turisti extraUE	Per le fatture tax free tramite OTELLO **non occorre inviare la comunicazione dati fattura (esterometro) e non occorre trasmettere nuovamente la fattura elettronica al SdI**. Nella sezione *"Consultazione – Fatture elettroniche e altri dati IVA"* sono riportate anche le fatture tax free shopping emesse dall'operatore IVA residente o stabilito.
Fattura emessa a soggetto non residente e trasmessa al SdI	Qualora il contribuente che effettua una cessione / prestazione verso un soggetto non residente documentata con fattura cartacea /analogica, scelga di trasmettere al SdI la fattura emessa in formato xml, **l'originale della fattura è quello veicolato tramite SdI**, ossia il documento elettronico, che conseguentemente sarà soggetto alle disposizioni sulla conservazione.

4. Modalità e termini di trasmissione

Il file contenente i dati relativi alle fatture in esame va trasmesso in **formato xml e firmato digitalmente dal responsabile dell'invio** (soggetto obbligato o un suo delegato). Il trasmittente può scegliere / attivare uno o più dei canali di trasmissione tra il "Servizio SdICoop", il "Servizio SdIFtp" e /o la procedura web *"Fatture e corrispettivi"* messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

NB In caso di invio tramite la procedura web *"Fatture e corrispettivi"* il file deve essere sigillato dall'Agenzia delle Entrate.

Termini di trasmissione

L'invio della comunicazione va effettuato **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura** tenendo presente che per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.

PERIODO DI RIFERIMENTO	TERMINE DI PRESENTAZIONE
Gennaio	**28.02.2019**
Febbraio	**01.04.2019**
Marzo	**30.04.2019**
Aprile	**31.05.2019**
Maggio	**01.07.2019**
Giugno	**31.07.2019**
Luglio	**02.09.2019**
Agosto	**30.09.2019**
Settembre	**31.10.2019**
Ottobre	**02.12.2019**
Novembre	**31.12.2019**
Dicembre	**31.01.2020**

5. Esterometro e modd. Intra

Nell'ambito dei predetti incontri, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che lo **spesometro estero non incide in alcun modo sull'obbligo e sulle modalità di compilazione e trasmissione dei modd. Intra** che pertanto rimangono immutate.

6. Regime sanzionatorio

Come previsto dall'art. 11, comma 2-quater, Legge n. 471/97, in caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la sanzione di **€ 2 per ciascuna fattura**, nel limite di € 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione **è ridotta alla metà** se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è applicabile il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario in merito alla presente, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

Percudani & Partners